ULTERIORI INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DERIVANTE DALL'ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA

Art. 1

Fondo per l'emergenza BSE

Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico, e' istituito un Fondo, denominato: "Fondo per l'emergenza BSE", con dotazione pari a lire 300 miliardi per l'anno 2001, da iscrivere in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Le disponibilita' del Fondo sono destinate al finanziamento di:

a) interventi a carico dello Stato, anche riferiti al peso delle carcasse, per la macellazione, il trasporto e lo smaltimento di bovini di eta' superiore a trenta mesi, abbattuti ai sensi del regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione del 18 dicembre 2000;

b) interventi per assicurare, in conformita' all'articolo 87, comma 2, lettera b), del Trattato istitutivo dell'Unione europea, l'agibilita' degli impianti di allevamento compromessa dall' imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione dell'attivita' agricola ed i conseguenti danni economici sociali, nonche' per garantire il benessere degli animali. A tale fine viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo di L. 450.000 per capo di eta' non superiore a trenta mesi, da corrispondere previa attestazione dell'avvenuta macellazione del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi;

c) indennita' per il riavviamento di aziende zootecniche nelle quali si sia verificato l'abbattimento di capi bovini a seguito della rilevazione positiva di presenza di encefalopatia spongiforme bovina nell'azienda medesima. L'indennita' e' fissata in lire un milione per ogni bovino riacquistato, sino al limite massimo di 500 milioni per ogni azienda;

d) contributi per la distruzione di materiali specifici a rischio, inclusa la colonna vertebrale di bovini con eta' superiore a 12 mesi;

e) un indennizzo, pari a L. 240.000 a capo, corrisposto per i bovini morti in azienda da avviare agli impianti di pretrattamento e successiva distruzione, a copertura dei costi di raccolta e trasporto. In sede di prima applicazione, il Fondo e', in via provvisoria, e con riferimento alle lettere di cui al comma 2, cosi' ripartito:

a) lire 50 miliardi;

b) lire 51 miliardi;

c) lire 1 miliardo;

d) lire 48 miliardi;

e) lire 5 miliardi. Con successive determinazioni, adottate dal commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina, d'intesa con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole e forestali e della sanita', sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alle ulteriori ripartizioni, sulla base delle effettive esigenze, tra i vari interventi di cui al presente articolo. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata: "Agenzia", e' incaricata della erogazione dei finanziamenti, secondo le modalita' stabilite dal presente articolo, sia in sede di prima applicazione, sia successivamente, in conformita' alle determinazioni adottate dal commissario straordinario del Governo. A tal fine, il Fondo di cui al comma 1 e' versato, nel rispetto delle norme sulla tesoreria unica, al bilancio dell'Agenzia stessa ed erogato secondo le norme stabilite dal proprio regolamento di amministrazione e contabilita'. L'Agenzia provvede alla rendicontazione delle spese secondo le indicazioni fornite dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero della sanita' e con il Ministero delle politiche agricole e forestali. L'Agenzia puo' avvalersi del Corpo forestale dello Stato e del reparto speciale dell'Arma dei carabinieri per la tutela delle norme comunitarie e agro-alimentari, nonche' della Guardia di finanza, per l'effettuazione dei controlli sulle operazioni previste dal comma 2. L'Agenzia presenta ogni trenta giorni al commissario straordinario del Governo, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro della sanita' ed al Ministro dell'ambiente una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal presente decreto. L'Agenzia provvede all'incenerimento o al coincenerimento delle proteine animali trasformate destinate all'ammasso pubblico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, predisponendo a tale scopo uno specifico programma operativo.".

Versione in vigore dal 16 febbraio 2001, non più in vigore dal 13 marzo 2001 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina
Estremi	Decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-interventi-urgenti-per-fronteggiare-l-emergenza-derivante/art-1-fondo-per-l-emergenza-bse/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it